

taccamento ad Acqui come ad una seconda patria.

Un tempo — quando andava peggio... ma si stava meglio — si usava retribuire dall'ufficio di questura le guardie municipali che avevano concorso a qualche arresto importante: ora tale costumanza si è abolita e le guardie municipali se coi carabinieri cooperano a qualche operazione un po' arrischiata anche per la loro incolumità, non hanno nemmeno la soddisfazione di vedersi encomiate.

Il Comune non è molto munifico nei suoi salarii che falciava qualche volta abbondantemente se gli agenti sono sorpresi in abito borghese anche fuori delle ore di servizio; sarebbe perciò giusto che anche il premio non mancasse se l'agente ha fatto anche più del suo dovere. L'amore vien dal utile: è vecchio adagio: solo con ragionati premi si potranno avere agenti abili, intelligenti, volenterosi e forse anche un po' più di sicurezza nel paese. *Quod est in votis.*

Questione Cinegetica

Non crediamo inutile insistervi per un'ultima volta, comunque appaja la questione di non soverchia importanza per la maggioranza del pubblico, mentre assai ne riveste per quelli che hanno abitudini cinegetiche, poichè si tratta di andare incontro od evitare un procedimento penale.

L'egregio amico Novelli, cacciatore insigne di pelo e di piuma, ha pubblicato nel numero scorso della *Bolente* un articolo per dimostrare che la caccia agli uccelli di passaggio è consentita fino al 31 Marzo esclusivamente lungo il corso dei fiumi e torrenti.

Dicemmo e ripetiamo che il Novelli è in grave errore ed attinge la propria convinzione al grande e rispettabilissimo desiderio, che la conservazione della selvaggina e gli interessi dell'agricoltura siano meglio salvaguardati di quanto non faccia il decreto del Consiglio Provinciale. Diciamo anche che sarà conveniente che il Consiglio Provinciale provveda col nuovo decreto per il 1906-1907 a dettare disposizioni più restrittive; ma per ora il dubbio non è possibile, e la caccia agli uccelli di passaggio è consentita fino al 31 Marzo in qualunque località.

Recita infatti il decreto che è permessa la caccia col fucile agli uccelli acquatici, esclusivamente lungo il corso dei fiumi e torrenti, ed agli uccelli di passaggio fino al 31 Marzo 1896.

Se per entrambe le categorie si fosse voluto limitare l'esercizio della caccia al corso dei fiumi e torrenti, si sarebbe scritto che la caccia è consentita agli uccelli acquatici ed agli uccelli di passaggio, esclusivamente lungo il corso dei fiumi e dei torrenti.

La limitazione veniva così a comprenderle intrambe. Così com'è, invece, non può, per ragioni di filologia e di logica, che riferirsi agli uccelli acquatici.

Difatti sarebbe stato irrisorio che si fosse consentita la caccia esclusi-

vamente lungo il corso dei fiumi e torrenti ad uccelli non acquatici, che tengono altre direzioni e si cacciano quasi esclusivamente sulle vette dei monti e delle colline.

Il Consiglio Provinciale evidentemente ha voluto consentire, lungo il corso dei fiumi e torrenti, la caccia agli uccelli acquatici, siano essi di passaggio o stazionari, ed agli uccelli di passaggio in genere in ogni altra località. Ed ha in ciò, non compiuto una stranezza, ma introdotta una innovazione, che potrà anche non piacere a molti, seguendo quanto è consuetudinario in altre provincie, ad esempio le finitime provincie liguri.

Nella nostra interpretazione conviene infatti la Deputazione Provinciale, la quale, richiesta di chiarire il manifesto, ha risposto dichiarandosi incompetente a ciò fare, ma premettendo essere sua convinzione « che, a termini delle disposizioni contenute nel decreto, la caccia agli uccelli di passaggio debba intendersi permessa a qualsiasi località. »

E se tale è la convinzione della Deputazione non potrà disconoscersi che possa essere convinzione dei cittadini, dei RR. carabinieri e del Magistrato.

Et de hoc satis.

Esposizione di Milano 1906

La Giuria internazionale

Come si comporrà, i lavori, le ricompense

Il Comitato Esecutivo ha compilato il regolamento per la composizione e il funzionamento della Giuria, uno degli organi più complessi e delicati della grande impresa assunta da Milano in nome d'Italia e in faccia alle nazioni che chiama a solenne convegno civile.

L'esame dunque e il giudizio sui prodotti esposti ed il conferimento delle ricompense, sono deferiti ad una giuria internazionale che funzionerà con tre gradi di giurisdizione: giuri di gruppo, di sezione, e giuri superiori.

Il programma d'ogni sezione fu diviso agli effetti della giuria, nel minor numero possibile di gruppi, e tuttavia questi sono 85 fra tutte le 9 sezioni. Vengono raccolti in ogni gruppo i prodotti affini giudicabili dalle medesime competenze.

Il numero dei giurati di ogni gruppo sarà fissato dal Comitato e non sarà minore di cinque. Vi sarà un giurato di gruppo per un numero di espositori non maggiore di quaranta. La ripartizione dei giurati di gruppo fra tutte le nazioni concorrenti sia ufficialmente, sia privatamente, sarà fatta in modo che ogni nazione abbia un numero di giurati proporzionale all'area occupata, al numero dei propri espositori, e all'importanza complessiva della loro esposizione nel gruppo. I medesimi criteri di proporzionalità varranno per tutte le nazioni, compresa l'Italia.

I giurati di gruppo italiani saranno nominati dal Comitato Esecutivo; i giurati di gruppo stranieri, saranno

nominati dal commissario generale ufficiale della rispettiva nazione, e mancando questi, dal rispettivo Governo, oppure dal Comitato Esecutivo su proposta dei Comitati locali delle nazioni stesse. Potranno esser nominati dei giurati di gruppo supplenti in numero non maggiore della metà degli effettivi.

Ogni Giuria di gruppo si eleggerà un presidente, un vice-presidente, un segretario relatore, e potrà aggregarsi se lo reputa conveniente, per l'esame dei prodotti esposti dei periti che avranno voto consultivo.

Cesare Sidoli

E' il nome del proprietario del circo equestre che ha debuttato il 23 corr. al teatro Finzi di Alessandria.

Il comm. Cesare Sidoli, direttore e proprietario del Circo Reale Rumeno, ha attualmente il più gran Circo equestre d'Europa: il più grande per il suo valore intrinseco, per l'abilità del direttore e per il numero e la qualità dei cavalli, alcuni dei quali sono di altissimo prezzo per purezza di razza e per la perfezione con cui sono stati addestrati.

Il comm. Cesare Sidoli (che in Rumenia gode altissima posizione sociale essendo imparentato col fiore della nobiltà rumena ed avendo grandi proprietà e palazzi di grande valore) è oriundo italiano anzi della provincia di Alessandria, poichè il suo bisnonno nacque a *Vho sobborgo di Tortona*, da dove partì ragazzo, perigrinò pel mondo, capitò in Rumenia con un piccolo Circo, vi fece fortuna e vi conquistò quattrini e onori.

Il Circo che il comm. Sidoli ha portato in Alessandria ha *centoventi cavalli e duecento artisti.*

Novità che desteranno stupore ed ammirazione saranno le *danze europee* eseguite in pista da 24 ballerine e la presentazione di 36 *stalloni* fatta in blocco dal direttore Sidoli.

Il Circo equestre che deve recarsi a Torino si fermerà soli nove giorni e Domenica 28 Gennaio darà due rappresentazioni.

Bibliografia

Dr. ARTURO PELLIZZA. — *Chimica delle sostanze coloranti.* — Un volume di pag. VIII 480. — Ulrico Hoepli, editore, Milano, 1905. — L. 5,50.

Con piacere vediamo la letteratura chimico-tintoria italiana aumentare ogni giorno di importanza e di mole.

Il presente libro del Dr. Pellizza, pubblicato in questi giorni nella rinomata serie dei manuali Hoepli, è appunto uno di questi che riempie una lacuna esistente nella nostra pubblicazione chimica. Oggi il tintore anche pratico ha ad ogni momento più che mai bisogno di conoscere fra le innumerevoli sostanze coloranti offertagli dal commercio quelle proprietà che formano la loro caratteristica e che solo la conoscenza della loro natura chimica può dare. La loro

costituzione chimica, le loro reazioni, il loro metodo di preparazione sono adunque tanti ausiliari di conoscenze preziose per il tintore. La classificazione seguita dal Dr. Pellizza non è quella nota del von Kastaneki, esso ne segue invece una che tenendo calcolo soltanto della natura chimica più appariscente del colorante (ad esempio nitro-composto azo composto ecc.) riescirà di più facile e pronta comprensione ai pratici. Opportunamente sono riportate le teorie moderne della tintura, nonchè con qualche modificazione le tavole del Rotta per l'analisi dei coloranti. Quei tintori, come sono oggi i più, che hanno conoscenza dei fondamenti della chimica generale, troveranno senza dubbio nel libro del Dr. Pellizza un'opera di grande utilità.

FRA TOCCHI E TOGHE

TRIBUNALE PENALE D'ACQUI

Udienza 19 Gennaio

Truffa — Così la orina costante giurisprudenza qualifica il fatto di chi, sprovvisto di quattrini, entra in un albergo, ordina, mangia, e al momento di saldare il conto si trova con la pancia piena e con le tasche vuote. Ciò accadde anche il 28 dicembre u. s. a certo *Cuneva Carlo*, di Montaldo Bormida, che recatosi a colazione all'Albergo del Pozzo, promise di tornare a pranzo, mantenendo puntualmente la promessa, ma lasciando insoddisfatto l'albergatore al quale rimase il magro conforto di denunciarlo all'autorità giudiziaria, dinanzi la quale il Caneva fu tratto a rispondere del reato di truffa a sensi dell'art. 413 del Codice penale, col'aggravante della continuità.

Il Tribunale condannava il Caneva, contumace, alla pena della reclusione per due mesi e cinque giorni ed alla multa di L. 70

X

Furti — *Benzi Battista*, residente a Ciglione, era chiamato a rispondere:

1° di furto qualificato continuato (art. 404 N. 6 - 79 Codice Penale) per avere dal settembre ai primi di dicembre 1905 in Ponzone, frazione Ciglione, in più volte, rubato dalla bottega di Benzi Giovanni, ove si introduceva mediante scalata di un muro alto quattro metri, la complessiva somma di circa lire ottanta, togliendole dal cassetto aperto del banco;

2° di furto semplice (art. 402 Codice penale) per avere il 13 dicembre 1905 in Ponzone, frazione Ciglione, rubato dalla bottega di Ivaldi Bernardo lire dieci che tolse dal cassetto del banco.

In esito alle risultanze del dibattimento il Tribunale, ritenendo concorrere in favore del Benzi le scusanti dell'età e del valore lieve, lo condannava complessivamente alla pena della reclusione per mesi tre e giorni dieci, applicando però in di lui confronto la legge del perdono con che nel termine di cinque anni non abbia a commettere altro reato.

Difensore: *Avv. Braggio.*